

**ORDINE DEI GIORNALISTI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI PATROCINI E DI CONTRIBUTI**

Articolo 1 - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia può concedere il patrocinio a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso a manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere regionale e a iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare la continuità per il carattere qualificante che rivestono per la professione.
2. Il patrocinio può essere richiesto da Enti pubblici, privati, associazioni, comitati e altre Istituzioni di carattere privato.

Articolo 2 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il rappresentante dell'ente organizzatore deve inoltrare, a pena di inammissibilità, domanda di patrocinio all'indirizzo di Posta elettronica certificata odgfvfg@pec.it almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale. Eventuali deroghe ai termini, applicabili solamente in casi eccezionali, potranno essere concesse a discrezione del Consiglio regionale dell'Ordine.
2. Nella domanda devono essere specificati in modo sintetico i contenuti, gli obiettivi e il periodo di svolgimento della manifestazione; il carattere del patrocinio (oneroso ovvero gratuito). In caso di patrocinio oneroso il codice iban dell'ente; gli eventuali ulteriori patrocini già riconosciuti; l'impegno che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio venga realizzata senza finalità di lucro. Assieme al modulo è necessario inviare il programma di attività e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa a livello regionale.
3. A integrazione della documentazione già prodotta, l'interessato si impegna a presentare - a eventuale richiesta dell'Ordine - la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto organizzatore.
4. Non vengono prese in considerazione le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti e alla documentazione prevista dal presente regolamento.
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio è trasmesso al richiedente.

Articolo 3 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio regionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.
2. Il richiedente si impegna ad utilizzare il logo del Consiglio regionale solo con riferimento all'iniziativa patrocinata.

Articolo 4 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I PATROCINI ONEROSI

1. I patrocini onerosi possono essere concessi per un importo fino a Euro 500,00 (cinquecento/00)
2. Patrocini onerosi con un impegno economico superiore al predetto importo potranno essere valutati solo nei casi in cui l'attività d'interesse rientri tra gli scopi indicati nell'atto costitutivo/statuto del richiedente e l'ente affronti con continuità le problematiche della professione giornalistica. La relativa decisione è sottoposta a ratifica del Consiglio regionale. L'erogazione delle somme avviene solo a seguito di rendicontazione della manifestazione.